

Comune di Alghero

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

(articolo 1, commi da 186 a 221-bis, Legge 29.12.2022 n.197 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/03/2023

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Articolo 2 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 - Importi dovuti

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

Articolo 6 - Diniego della definizione

Articolo 7 - Sospensione del processo

Articolo 8 - Sospensioni termini processuali

CAPO III – ACCORDO CONCILIATIVO E DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Articolo 9 - Accordo conciliativo

Articolo 10 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI O CARENTI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11- Ambito di applicazione

Articolo 12 - Perfezionamento della regolarizzazione

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore

Articolo 14 - Disposizioni di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la *definizione agevolata*, l'*accordo conciliativo* e la *definizione transattiva* innanzi la Corte di cassazione, delle *controversie pendenti* al 1° gennaio 2023;
- la *regolarizzazione degli omessi o carenti pagamenti rateali scaduti* al 1° gennaio 2023.

2. Ai fini del presente regolamento:

- per «Comune» si intende il Comune di Alghero;
- per «Enti strumentali» si intendono la Secal Spa e la Step Srl, enti affidatari in concessione della gestione delle entrate tributarie e extra-tributarie del Comune di Alghero.

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Articolo 2 - **Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Oggetto della *definizione agevolata* sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione si applica alle controversie in cui è parte il Comune o suoi enti strumentali.

Articolo 3 - **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, è resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento e deve essere presentata tramite propria posta elettronica certificata o del soggetto delegato.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - **Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo

determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:

- a)** il 100% del valore della controversia nel caso in cui:
 - i. il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
 - ii. di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- b)** il 90% del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
 - i. il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - ii. il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - iii. il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - iv. pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- c)** è dovuto il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Enti strumentali;
- d)** è dovuto il 15% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Enti strumentali.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- a)** il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- b)** il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune/Enti strumentali è risultato soccombente, nel caso in cui la sentenza, non cautelare, è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
- c)** il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune/Enti strumentali è risultato soccombente, nel caso in cui la sentenza, non cautelare, è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali il Comune/Enti strumentali è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono

essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

a) il 40% del valore della controversia, se:

- i. il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- ii. il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- iii. il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
- iv. pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
- v. l'ultima pronuncia non cautelare depositata veda il contribuente soccombente.

b) il 15% del valore della controversia, se il Comune è risultato soccombente.

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune/Enti strumentali e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune/Enti strumentali è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

7. Per valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

8. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.

9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e col pagamento entro il 30 giugno 2023 degli importi dovuti ai sensi dell'art. 4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, su istanza del contribuente il numero di rate può essere determinato in misura inferiore.
4. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.
5. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
7. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'art. 4, comma 8, del presente regolamento.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della

definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la predisposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 luglio 2023.

CAPO III – ACCORDO CONCILIATIVO E DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Articolo 9 - Accordo conciliativo

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune/Enti strumentali, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'*accordo conciliativo* di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché

della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune/Enti strumentali, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta *definizione transattiva* con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI O CARENTI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11- Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 12 - Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.

Articolo 14 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento restano applicabili le disposizioni recate dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.